



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Bologna, 25 settembre 2020

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell' Area metropolitana di Bologna

e,p.c. Al Dott. Paolo Pandolfi

Oggetto: Ingressi in Italia alla luce della normativa nazionale e regionale vigente

Questo ufficio prosegue l'azione di supporto alle istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza sanitaria, coordinando le iniziative e favorendo la comunicazione tra le istituzioni coinvolte, in virtù della stretta collaborazione, già avviata, tra Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) e le Istituzioni scolastiche.

A tal proposito, per venire incontro alle esigenze delle scuole e ai numerosi quesiti emersi, può essere utile una sintesi della normativa aggiornata relativa agli ingressi dall'estero sul territorio nazionale.

Il documento "*Ingressi in Italia alla luce della normativa nazionale e regionale vigente*", in allegato alla presente, redatto dal Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Bologna, ha lo scopo di fornire informazioni sulle procedure previste per studenti o operatori scolastici che rientrano in Italia.

Si ringrazia per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi



Firmato digitalmente da PANZARDI
GIUSEPPE ANT.
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ALLEGATO: Covid19_IngressiItalia aggiornamento normativa_SETTEMBRE2020

Ingressi in Italia alla luce della normativa nazionale e regionale vigenteⁱ

Elenco	Paese	Obbligo di segnalazione al DSP se soggiorno o transito nei 14gg antecedenti all'ingresso in Italia	Isolamento fiduciario	Note
A	Repubblica di San Marino, Città del Vaticano	No	No	nessuna limitazione
B	Austria, Belgio, Cipro, Croazia* , Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia* , Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta* , Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna* , Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco	No	No	sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento all'ingresso gli spostamenti da/per i paesi UE. Rimane l'obbligo di compilare un'apposita dichiarazione
C	Bulgaria, Romania	Si	Si	sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, all'ingresso in Italia, vige l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria ed è necessario compilare un'apposita dichiarazione
D	Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay	Si	Si	sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. All'ingresso in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'apposita dichiarazione
E	Tutti gli altri paesi	Si	Si	gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. L'ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e loro familiari. all'ingresso in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'apposita dichiarazione
F	Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana (decorrenza dal 9/07/2020)	Si	Si	divieto di ingresso in Italia, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima della data di decorrenza specifica per il paese. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. All'ingresso in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'apposita.
	Kosovo, Montenegro, Serbia (decorrenza dal 16/07/2020)	Si	Si	
	Colombia (decorrenza dal 13/08/2020, (ordinanza 12/08/2020))	Si	Si	
	* Croazia, Grecia, Malta, Spagna (ordinanza 12/08/2020)	Si	No	- presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento

INGRESSI IN ITALIA DA CROAZIA, GRECIA, MALTA E SPAGNA

Per i cittadini provenienti da Croazia, Grecia, Malta, Spagna onde garantire una tempestiva esecuzione del tampone sono stati creati degli specifici canali di prenotazione che sono accessibili direttamente dal sito internet aziendale al seguente indirizzo:

<https://ambo.ausl.bologna.it/metro/sam/sanita-on-line/rientro-da-croazia-grecia-malta-e-spagna>. La richiesta di appuntamento assolve anche all'Obbligo di segnalazione al DSP.

INGRESSI IN EMILIA ROMAGNA DALLA SARDEGNA

Per i cittadini che provengono dalla Sardegna, il DSP prevede, la possibilità, su base volontaria e senza alcun obbligo, di sottoporsi a un tampone naso-orofaringeo prenotabile al seguente indirizzo:

<https://www.timify.com/it-it/profile/dsp-auslbologna/?v=4>

ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO

Per quanto riguarda la possibile esenzione dall'obbligo di isolamento (previsto solo per paesi in Elenco D ed E), l'esenzione si applica nei seguenti casi, elencati all'articolo 6 comma 7:

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:

- a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare **nell'esercizio delle loro funzioni**;
- h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica in ogni caso:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (personale di paesi terzi, extra Schengen, che entrano nel nostro paese per motivi legati all'emergenza covid-19, es. medici provenienti da Cuba o Cina).

INGRESSI IN ITALIA ASSISTENTI FAMILIARI – RICHIESTA ALLOGGIO

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 159 del 12 agosto 2020 (Presa in carico da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) delle assistenti famigliari rientranti dall'estero)

L'assistente familiare che proviene da Stati per cui è previsto l'isolamento fiduciario, deve segnalare il proprio rientro in Emilia-Romagna, come ogni altro cittadino, attraverso la piattaforma di cui al sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero> .

Per eseguire un corretto isolamento, l'assistente familiare necessita di una stanza ad uso esclusivo con servizio igienico dedicato quest'ultimo ove possibile); se il domicilio non rispecchia tali caratteristiche e non vi siano soluzioni alloggiative

idonee alternative, l'assistente familiare/datore di lavoro potrà fare richiesta di alloggio presso una struttura alberghiera dedicata a tale scopo (Living Place Hotel) compilando il modulo presente all'interno della pagina "Domande frequenti su Covid-19 (FAQ)" dell'Ausl di Bologna, nella sezione "Rientro dall'estero> Sono un'assistente familiare che rientra dall'estero. Casa devo fare?" (<https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/faq-covid>)

I costi a differenza di quel che avviene per altre categorie di persone che entrano in Italia dai suddetti paesi è a carico delle competenti Istituzioni.

Approvazione accordo quadro per l'accoglienza delle persone che, dall'estero, rientrano in Italia e devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020

Di seguito le strutture ricettive alberghiere che, ad oggi, hanno segnalato la disponibilità ad ospitare persone, con spese a loro carico, che rientrano dall'estero in Italia e devono sottoporsi ad isolamento fiduciario, ma che non dispongono di un proprio domicilio né alternativa abitativa adeguata a tale scopo.

È il cittadino di rientro dall'estero che contatta direttamente tali strutture.

Insegna	Email	Cat	Via	Comune	Telefono	Referente
Hotel Astoria	direzione@astoria.bo.it	***	Via F.lli Rosselli, 14	Bologna	051/521410	Giovanni Zani
Hotel City	hotelcity.direzione@bestwestern.it	****	Via Magenta, 10	Bologna	051/372676	Claudio Baravelli
Hotel Michelino	direzione@hotelmichelino.it	***S	Via Michelino, 91	Bologna	051/516356	Alessio Malaguti
Ramada Encore	reservation@ramadaencorebo.it	****	Via Ferrarese, 164	Bologna	051/4161311	Cristian Lami

- **DPCM del 07 agosto 2020, in vigore dal 09 Agosto 2020 al 07 Settembre 2020: Articolo 5. Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero. Articolo 6. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**
- **Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020**
- **Decreto del presidente della Giunta regionale n. 159 del 12 agosto 2020 (Preso in carico da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) delle assistenti famigliari rientranti dall'estero)**
- **Nota Regione Emilia Romagna del 13 agosto 2020**
- **DPCM del 07 settembre 2020, in vigore dal 08 Settembre 2020 al 07 Ottobre 2020: Articolo 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**